

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2989/90 DELLA COMMISSIONE**

del 16 ottobre 1990

**che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio e modifica il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2201/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti

tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che le restituzioni all'esportazione per questi prodotti sono state fissate da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2000/90 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che, a seguito dell'istituzione della nomenclatura combinata con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2943/90<sup>(6)</sup>, la nomenclatura applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988 alle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli è stata stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2659/90<sup>(8)</sup>; che occorre modificare questa nomenclatura per rendere la fissazione delle restituzioni rispondente alle esigenze del mercato;

considerando che la mancata fissazione di restituzioni per i pomodori pelati a destinazione degli Stati Uniti d'America comporta l'applicazione del disposto dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 180 del 13. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 22.

<sup>(7)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 254 del 18. 9. 1990, pag. 5.

<sup>(9)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.